Sui limiti dell'esercizio del potere di escutere la cauzione provvisoria. (Nota a T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, sentenza 6 marzo 2009, n. 2341)

DI ERIKA BRAIDO

SOMMARIO: 1. Il fatto. 2. Il contesto normativo di riferimento. 3. Le questioni di fondo. 3.1. La natura e la *ratio* della cauzione provvisoria. 3.2. L'escussione della cauzione provvisoria ed il c.d. "falso innocuo". 4. Considerazioni conclusive.

1. *Il fatto.*

Con il pronuncia in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio fornisce interessanti indicazioni in merito all'ambito e ai limiti entro i quali può essere considerato legittimo l'incameramento della cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti, con precipuo riguardo all'ipotesi in cui si manifestino incongruenze tra la dichiarazione presentata da un operatore economico concorrente e la realtà effettiva.

Nella fattispecie indagata, la ditta ricorrente aveva partecipato ad una gara d'appalto indetta, mediante procedura aperta, dall'Agenzia "YYY" per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, presentando, come prescritto dalla *lex specialis*, un'offerta tecnica recante, tra l'altro, il numero di esercizi convenzionati o convenzionabili. All'esito della selezione, la ricorrente, risultata prima nella graduatoria di merito, è stata invitata dall'amministrazione committente a fornire un elenco dettagliato di tutti gli esercizi convenzionati e, all'atto di svolgere tale operazione, si è avveduta dell'erronea formulazione dell'offerta tecnica, giacché il numero degli esercizi indicati era inferiore a quello degli esercizi effettivamente convenzionati o convenzionabili.

Successivamente, in ragione dell'erroneità della dichiarazione resa circa il possesso dei requisiti di partecipazione, l'amministrazione ha disposto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, quindi, ha adottato il provvedimento di incameramento della cauzione provvisoria, oltre a quello di esclusione dalla selezione concorsuale.

Al fine di una più agevole comprensione dell'argomento, si ritiene preliminarmente opportuno ricostruire, seppur in sintesi, il quadro normativo in tema di cauzione provvisoria e la sua evoluzione sino al Codice dei contratti pubblici.

2. *Il contesto normativo di riferimento.*

Nel nostro ordinamento, come è noto, l'istituto della cauzione provvisoria ha trovato ingresso nelle procedure concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti con l'art.

332 della legge fondamentale sui lavori pubblici[1], quale garanzia obbligatoria posta a carico dei soggetti partecipanti alla gara.

Successivamente, il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante la normativa sulla contabilità generale dello Stato, ha imposto a tutti i contraenti con lo Stato di prestare una cauzione consistente in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero in una fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale[2].

L'art. 2, del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ha poi confermato l'istituto *de quo*, specificando, peraltro, le modalità per la sua prestazione. Detta norma, invero, ha prescritto quale condizione di ammissione alle gare di appalto, l'obbligo di comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, vincolato fino alla stipulazione del contratto, in contanti ovvero in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato presso una Sezione di Tesoreria provinciale, ovvero presso le Aziende di credito previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635.

Con la legge 3 gennaio 1978, n. 1, è stata introdotta la possibilità, poi rinnovata dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, di prestare la cauzione provvisoria mediante polizza assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private, estendendosi per tale via le modalità già accordate dal legislatore per la cauzione definitiva.

In seguito, detta eventualità è stata ulteriormente ribadita nel disposto degli artt. 1 e 2, della legge 10 giugno 1982, n. 348, con i quali il legislatore ha generalizzato l'eventualità di costituire la cauzione a mezzo di fideiussione bancaria ovvero di polizza assicurativa.

Sennonché, con l'art. 5, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, l'istituto della cauzione provvisoria nei procedimenti concorsuali in materia di appalti pubblici, veniva soppresso e contestualmente sostituito con la comunicazione al comitato centrale dell'Albo Nazionale Costruttori della ditta aggiudicataria che si rifiutasse di stipulare il contratto, cui seguiva, peraltro, l'avvio di un articolato procedimento che poteva condurre fino alla cancellazione dal predetto Albo.

La cauzione provvisoria è stata nuovamente reintrodotta con la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. "Legge Merloni"), recante, nondimeno, come *infra* meglio specificato, importanti innovazioni al riguardo sia sotto il profilo sostanziale che procedurale[3].

---

[1] V. legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f).

[2] Cfr., in particolare, l'art. 54, del R.D. n. 827/24, come modificato dal D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309.

[3] L'art. 30 della legge quadro in materia di lavori pubblici, infatti, nel disporre che l'esecutore di lavori pubblici dovesse prestare una garanzia fideiussoria e, soprattutto, nel precisare che la garanzia in parola dovesse coprire il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e come tale da svincolarsi automaticamente all'atto della sottoscrizione, ha configurato la cauzione come

Attualmente, la disciplina normativa dell'istituto si rinviene nell'art. 75, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., rubricato "*Garanzie a corredo dell'offerta*". In particolare, il comma 1 dell'art. 75 impone ai concorrenti di presentare, a corredo dell'offerta, una garanzia "provvisoria", giacché destinata ad estinguersi a seguito della stipula del contratto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al due per cento dell'importo base dei lavori, servizi o forniture, come indicato nel bando o nell'invito.

In siffatto contesto, oltre alla costituzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 635/56, da versare a titolo di pegno, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice, è ammessa la costituzione della garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze[4].

Quanto alle modalità con le quali è possibile prestare la garanzia provvisoria, dunque, la norma *de qua* lascia ampia scelta all'impresa partecipante, ammettendo forme di garanzia sia reali che personali; dal che l'illegittimità di eventuali prescrizioni contenute negli atti di gara, mediante le quali le stazioni appaltanti mirino a limitare le scelte all'uopo operate da parte delle imprese concorrenti[5].

Per quanto concerne le clausole della fideiussione, la garanzia presentata a corredo dell'offerta deve necessariamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Ed ancora, la garanzia provvisoria deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, anche dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello chiamato a garantire l'offerta, a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (comma 8 dell'articolo 75 cit.).

---

garanzia di natura satisfattoria, onnicomprensiva cioè del danno subito dalla p.a. per la mancata stipulazione.

[4] Cfr., in particolare, Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, 19 settembre 2005, n. 873. Le sentenze del Giudice Amministrativo citate nel presente lavoro sono disponibili sul sito *www.giustizia-amministrativa.it*.

[5] Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la possibilità di scegliere tra le diverse forme in cui è consentito prestare la garanzia provvisoria, concessa alle imprese, se - da un lato - attesta che per l'ente appaltante è sostanzialmente indifferente quale mezzo venga utilizzato per la costituzione della stessa, dall'altro può avere risvolti di utilità anche per le imprese, laddove queste ultime dovessero incontrare difficoltà ad ottenere una garanzia fideiussoria nei tempi, talvolta rapidi, che caratterizzano le procedure di gara. Nondimeno, giova ulteriormente rammentare la notevole differenza fra le due forme, atteso che se la fideiussione e la polizza garantiscono il pagamento della cauzione, il deposito in contanti o in titoli del debito pubblico costituisce esso stesso la cauzione.

Da ultimo, l'art. 75, comma 5, nel disciplinare i profilo temporale della garanzia provvisoria, stabilisce che questa deve avere un termine di validità non inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, lasciando comunque aperta la possibilità per la stazione appaltante di richiedere, oltre ad un termine di validità maggiore o minore, anche che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante di rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. Le questioni di fondo.

Le questioni sulle quali si soffermano i Giudici Amministrativi attengono, da un lato, alla natura giuridica della garanzia che il concorrente deve obbligatoriamente presentare a corredo dell'offerta e, dall'altro, alla legittimità o meno dell'incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata comprova dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dalla *lex concorsualis*.

3.1. La natura e la ratio della cauzione provvisoria.

Quanto alla prima questione, in via preliminare, giova rammentare il vivace dibattito che ha accompagnato la costante ricerca tesa ad indagare la natura giuridica della cauzione provvisoria.

Prima della "Legge Merloni", la cauzione *de qua* aveva la precipua ed esclusiva funzione di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, "assicurando" l'amministrazione procedente per il caso in cui l'impresa aggiudicataria non si prestasse poi ad adempiere all'obbligazione assunta di stipulare il contratto, nonché di eseguire le prestazioni in esso dedotte.

Con la riforma del sistema dei lavori pubblici, come già anticipato, si è poi giunti ad una completa revisione delle forme di garanzia, il cui contenuto è stato precisato dal successivo Regolamento di attuazione[6].

In particolare, nel nuovo contesto delineato dalla legge n. 109/94, la cauzione ha assunto una funzione ulteriore, essendo diretta a garantire non solo l'effettiva sottoscrizione del contratto d'appalto da parte dell'affidatario, bensì anche la serietà e la correttezza di tutto il procedimento di gara[7].

Ma vi è di più. In base al disposto dell'art. 10, comma 1-*quater*, della Legge Merloni, aggiunto dall'art. 3, della legge c.d. Merloni *ter*[8], invero, si è stabilito che i soggetti appaltanti, prima di procedere all'apertura delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento, scelti mediante sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dalla

[6] D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[7] A titolo esemplificativo, si ricorda, che l'istituto in argomento è diretto, tra l'altro, ad attenuare il fenomeno della indiscriminata partecipazione alle gare al solo fine di condizionarne l'esito (c.d. "offerte in appoggio").

[8] Legge 18 novembre 1998, n. 415.

lex specialis, presentando la documentazione ivi indicata. Là dove detta prova non sia fornita, ovvero il concorrente non confermi le dichiarazioni presentate, la stazione appaltante procede all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza.

Analoga disciplina, come è noto, è oggi prevista dal d.lgs. n. 163/06, giacché l'art. 48, nel disciplinare la c.d. "verifica a campione" circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, dispone in proposito l'incameramento della cauzione provvisoria in tutti i casi in cui gli offerenti sorteggiati non siano in grado di comprovare l'effettiva titolarità dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla l*ex concorsualis*, ai fini della legittima partecipazione alla gara d'appalto.

Dunque, a seguito dell'introduzione di una tale previsione, l'ipotesi dell'incameramento della cauzione provvisoria è stata estesa anche agli operatori economici concorrenti diversi dall'aggiudicatario, dal che può ritenersi che l'istituto in parola copre anche l'esatto adempimento degli obblighi di verifica delle dichiarazioni fornite dai concorrenti alla gara.

In altri termini, le diposizioni in argomento sono volte a conferire serietà ed affidabilità alla procedura concorsuale nel complesso, atteso che l'escussione della cauzione provvisoria costituisce senza dubbio un deterrente, al fine di dissuadere e penalizzare le partecipazioni a carattere emulativo – o addirittura collusivo - di imprese prive dei requisiti speciali di partecipazione, o comunque non rispondenti in ordine all'effettivo possesso degli stessi[9].

Le considerazioni che precedono mettono in luce, dunque, la duplice funzione che la cauzione provvisoria è destinata ad assolvere: da un lato, garantire la stipula del contratto; dall'altro, garantire la serietà e la correttezza della procedura di gara.

In relazione alla prima di dette funzioni, non sono mancate pronunce, soprattutto in passato, nelle quali, seppur isolatamente, la garanzia provvisoria è stata configurata come clausola penale, in ragione del fatto che è diretta a predeterminare la conseguenza dell'inadempimento ai fini della liquidazione forfettaria del danno, a prescindere dall'esatta quantificazione del nocumento patito dalla stazione appaltante[10], ovvero pronunce nelle quali è stata posta in risalto la natura esclusivamente sanzionatoria dell'atto di incameramento[11].

Successivamente, detta impostazione è stata rivisitata, in quanto si è osservato che l'escussione della garanzia non vulnera in alcun modo l'interesse

[9] Cfr., *ex multis*, Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, 15 dicembre 2001, n. 192.

[10] In tal senso, cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2000, n. 2443.

[11] Cfr.: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, 18 ottobre 2001, n. 6919; Tribunale Amministrativo Regionale per il Trentino-Alto Adige, Trento, 1° marzo 2007, n. 36.

dell'amministrazione committente a pretendere il maggior danno per la lesione patrimoniale cagionata dal comportamento dell'aggiudicatario[12].

Questo orientamento è stato più volte ribadito, affermandosi così che la cauzione provvisoria deve essere più propriamente assimilata alla caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c.[13].

Ed infatti, a dire del Giudice Amministrativo, la qualificazione in termini di caparra confirmatoria, oltre a meglio confarsi all'istituto in argomento, atteso che questo risponde precipuamente all'interesse di garantire la serietà di un impegno da assumere in futuro, è altresì destinata a soddisfare in maggior misura l'esigenza, rilevante contabilmente, di non precludere all'amministrazione la risarcibilità del maggior danno da inadempimento.

Orbene, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sposa detto orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, giungendo, peraltro, a rilevare che l'effettiva *ratio* dell'istituto è quella di garantire la serietà dell'offerta fino al momento della sottoscrizione del contratto e della prestazione della cauzione definitiva, sicché l'incameramento della cauzione è, normalmente, legato al rifiuto di stipulare[14].

Con riguardo alla fattispecie indagata, inoltre, i Giudici romani non mancano di mettere in luce come la natura della cauzione provvisoria in termini di caparra confirmatoria risulti avvalorata, del resto, dal tenore della *lex specialis* del procedimento, stante l'espressa previsione secondo cui la cauzione doveva essere prestata ai fini della partecipazione alla gara, doveva avere una validità di almeno centottanta giorni dalla presentazione dell'offerta e doveva essere sostituita, nei confronti dell'aggiudicatario, da una cauzione definitiva volta, come è noto, a garantire la committenza dei danni eventualmente patiti nella fase esecutiva dell'appalto.

In altri termini, detti elementi, intesi, com'è d'uopo nell'interpretazione degli atti amministrativi, in ragione del principio di matrice contrattuale di cui all'art. 1366 c.c., accrediterebbero il dato per cui la finalità complessivamente perseguita dall'amministrazione procedente con la previsione della cauzione provvisoria, fosse proprio quella di introdurre una caparra confirmatoria a garanzia della futura sottoscrizione del contratto.

3.2. L'escussione della cauzione provvisoria ed il c.d. "falso innocuo".

---

[12] In questi termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1840.

[13] V., in particolare, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1058.

[14] Negli stessi termini, v., anche, Consiglio di Stato, sez. V, 2 luglio 2002, n. 3601. Ed ancora, in Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2722, si legge quanto segue "*La cauzione provvisoria ha assunto anche l'ulteriore funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alla gara*" in ordine al possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dalla stazione appaltante.

Il profilo del *decisum* in rassegna che desta maggior interesse, tuttavia, appare quello concernente la legittimità o meno dell'escussione della cauzione provvisoria, giacché offre il destro per dibattere sui limiti entro i quali può ritenersi consentito alla stazione appaltante di procedere all'esercizio del predetto potere sanzionatorio.
Nel caso di specie, come già accennato, a fronte della spontanea ammissione da parte di un concorrente circa l'erronea formulazione di una dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara, con contestuale riconoscimento dell'invalidità della propria offerta, il TAR, pur avallando l'esclusione di detto concorrente dal confronto competitivo, ha decretato, nondimeno, l'illegittimità della condotta posta in essere dall'amministrazione nell'applicare le sanzioni dell'incameramento della cauzione provvisoria, nonché della segnalazione all'Organo di Vigilanza, previste dall'art. 48, d.lgs. n. 163/06.
Segnatamente, il Collegio, nel giungere a questa conclusione, parte da un'interpretazione secondo buona fede della *lex concorsualis*, rilevando che gli stessi atti di gara, dopo l'espressa statuizione a mente della quale i concorrenti che non avrebbero dimostrato il possesso dei requisiti prescritti sarebbe stati esclusi dalla selezione, configurano l'escussione della cauzione provvisoria, non già come un obbligo, bensì come una mera facoltà rimessa all'amministrazione per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, quanto inserito nell'elenco degli esercizi convenzionati fornito e quanto – infine - riscontrato effettivamente in sede di verifica.
La *ratio* di una tale previsione, pienamente condivisibile a parere di chi scrive, non può che essere individuata nell'intento di evitare un esercizio avventato del potere sanzionatorio *de quo* per l'eventualità di errore materiale ovvero di dichiarazione assunta in buona fede, ossia tale da escludere la configurazione di un mendacio.
E nel caso di specie, come fa notare il Collegio, si è concretizzata proprio tale ultima eventualità, atteso che la ditta ricorrente, ben conscia delle conseguenze sfavorevoli in ordine alla sua esclusione dalla gara, ovvero in ordine alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata in suo favore (con conseguente mancata conclusione del contratto), ha riconosciuto spontaneamente di essere incorsa in errore, ammettendo, peraltro con tempestività, la discrasia tra quanto dichiarato e la realtà effettiva. In altri termini, detti elementi si rilevano inidonei a contraddistinguere la dichiarazione contestata di una falsità in senso tecnico.
Nell'ottica del TAR Lazio, più in particolare, il caso indagato appare riconducibile alla categoria penalistica del "falso innocuo", la cui introduzione nelle procedure ad evidenza pubblica, peraltro, seppur con riferimento ad una fattispecie differente, è stata di recente confermata dal Supremo Consesso Amministrativo[15].
La pronuncia in rassegna, invero, rammenta che, come chiarito dal giudice di legittimità, può qualificarsi falso innocuo – in generale - il falso che risulti

[15] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829.

inoffensivo perché concretamente inidoneo ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati[16]. Più in particolare, l'innocuità del falso, lungi dal dover essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, si configura là dove l'infedele attestazione dei dati indicati in un documento o la compiuta alterazione di un atto appaiono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si volevano raggiungere[17].

Sulla scorta delle considerazioni svolte, il Collegio giunge ad affermare l'imprescindibile necessità per la stazione appaltante di graduare l'esercizio del potere di escussione della cauzione alla luce di un'interpretazione dell'art. 48 cit. condotta sulla base di un criterio logico, che tenga conto, fra l'altro, della sussistenza nel caso concreto di una violazione contraddistinta, o meno, dal carattere della lievità.

Del resto, come precisato nella decisione in commento, detto assunto risponde al principio di tassatività delle sanzioni, in conformità del quale, non a caso, è stato affermato che il provvedimento di incameramento della cauzione provvisoria non può essere emesso al di fuori dei limiti legislativamente previsti[18].

4. Considerazioni conclusive.

In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso e, nel confermare un indirizzo giurisprudenziale oramai prevalente, dopo aver rafforzato ulteriormente la qualificazione della cauzione provvisoria quale caparra confirmatoria, giacché rivolta essenzialmente ad assicurare la sottoscrizione del contratto, statuisce che le misure sanzionatorie di escussione della garanzia e di segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza, previste dall'art. 48, del Codice dei contratti pubblici, lungi dal presentarsi prive di qualsivoglia contenuto discrezionale[19], si rivelano basate sulla «gravità» del comportamento concretamente posto in essere dal concorrente.

Segnatamente, mantenendo ferma la netta distinzione sussistente tra il provvedimento di incameramento e quello di esclusione, il Collegio rileva che là dove l'impresa, lungi dal dichiarare qualcosa di diverso e di più rispetto a ciò che realmente possiede, valuta in buona fede sufficiente il requisito posseduto, cadendo per tale via in errore, è illegittimo "*irrogare sanzioni che vadano oltre la fisiologica esclusione dalla gara*", salvo che la stazione appaltante provi che la partecipazione

[16] Cfr.: Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 421 del 2007; *eadem*, sentenza n. 7875 del 1987.

[17] Così, Cassazione Penale, sez. V, 7 novembre 2007, n. 3564.

[18] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 4789 e Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2003, n. 2512.

[19] La natura discrezionale delle misure sanzionatorie *de quibus* è stata affermata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nel parere n. 80 del 14 ottobre 2007. Il testo di tale provvedimento è disponibile sul sito *www.autoritalavoripubblici.it*.

del concorrente abbia falsato la procedura selettiva con innegabili riflessi sulle altre imprese partecipanti[20].
E ciò, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la dichiarazione controversa sia meramente numerica e, quindi, naturalmente generica.

[20] In altri termini, il Tar, nell'accogliere il ricorso, ha statuito che, qualora un'impresa abbia in buona fede dichiarato di possedere il requisito (economico-finanziario o tecnico-organizzativo) richiesto dalla *lex specialis* in realtà carente ed abbia, peraltro, ammesso spontaneamente e tempestivamente di essere incorsa in un errore, l'applicazione delle sanzioni dell'incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione del fatto all'Authority all'uopo preposta, è da ritenersi illegittima.